

Assemblea ordinaria
28.3.2014

**Informazioni e proposte
all'assemblea**

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2
Capitale Sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Banco Popolare Soc. Coop.
www.creberg.it



Indice

Cariche Sociali, Direzione e Società di Revisione al 14 febbraio 2014	4
Informazioni e proposte all'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 marzo 2014	5
Determinazione del numero e nomina di amministratori.....	6
Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale.....	9
Determinazioni in materia di remunerazioni	11
a) Relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale	11
b) Determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale	12
c) Determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale	12
d) Determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari	12
e) Determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti	13
f) Determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi	13
g) Determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione	13
h) Determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine	13
i) Determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci	14
Informazioni per l'investitore.....	15



Cariche Sociali, Direzione e Società di Revisione al 14 febbraio 2014

Presidente

Vice Presidente Vicario

Vice Presidente

Amministratore Delegato

Consiglieri

Consiglio di Amministrazione

Cesare Zonca *

Mario Ratti *

Carlo Fratta Pasini *

Bruno Pezzoni *

Giuseppe Ambrosi

Vittorio Armani

Giovanni Dotti

Maurizio Faroni

Enrico Fusi

Giacomo Gnutti *

Paolo Longhi

Daniela Montemerlo

Alberto Motta

Claudia Rossi

Monica Santini

Presidente

Sindaci effettivi

Collegio Sindacale

Giovanni Tantini

Fabio Bombardieri

Paolo Moro

Renato Salerno

Antonio Zini

Enrico Locatelli

Giuliano Longhi

Sindaci supplenti

Responsabile della Direzione Territoriale

Cristiano Carrus §

Segretario Generale

Angelo Piazzoli °

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Giacomo Terzi

Società di Revisione

Reconta Ernst & Young S.p.A.

* Membro del Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

§ Con poteri vicari dell'Amministratore Delegato.

° Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Informazioni e proposte all'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 marzo 2014

Le presenti informazioni – riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 28 marzo 2014 in unica convocazione, ad eccezione delle relazioni e delle proposte inerenti il progetto di bilancio che saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'art. 154 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998 – vengono operate ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998.

I punti all'ordine del giorno di cui trattasi vengono di seguito riportati:

- deliberazioni inerenti gli amministratori:
 - a) determinazione del numero;
 - b) nomina di amministratori;
 - nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - determinazioni in materia di remunerazioni ed in particolare:
 - a) relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale;
 - b) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;
 - c) determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale;
 - d) determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari;
 - e) determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti;
 - f) determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi;
 - g) determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione;
 - h) determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine;
 - i) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci;
- con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2013.

Per quanto concerne le determinazioni in materia di remunerazioni, si precisa che

- la relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche – comprendente le informazioni richieste sia dall'art. 123 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998 sia dalle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” emanate da Banca d'Italia il 30 marzo 2011 – e le connesse proposte saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'art. 123 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998; si rinvia pertanto al pubblicando documento per la relativa illustrazione;
- le proposte inerenti alla determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari e del compenso spettante agli amministratori, ai componenti il comitato esecutivo, il comitato indipendenti, il comitato controllo e rischi, il comitato remunerazione ed il comitato nomine nonché al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci vengono invece formulate e commentate nel presente documento.

Le predette informazioni e proposte – approvate dal consiglio di amministrazione del Credito Bergamasco nella seduta tenutasi in data 14 febbraio 2014 – sono disponibili sul sito Internet della banca (www.creberg.it), nell'ambito della sezione “investor relations” / “assemblee”.

Per completezza d'informativa, si segnala che la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla predetta normativa.



Determinazione del numero e nomina di amministratori

Signori soci,

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 giunge a scadenza il mandato triennale (attribuito dall'assemblea ordinaria tenutasi il 16 aprile 2011) del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 13, 12° comma, dello statuto sociale.

Per completezza di informazione, si segnala inoltre che

- con comunicazione pervenuta alla società in data 25 novembre 2013, il dott. Massimo Cincera ha manifestato la decisione di rinunciare – per ragioni di ordine personale – all'incarico di consigliere di amministrazione di Credito Bergamasco;
- in data 26 novembre 2013, i consigli di amministrazione di Banco Popolare Società Cooperativa e di Credito Bergamasco S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco nel Banco Popolare ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile; subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, il progetto di fusione sarà sottoposto alle rispettive assemblee straordinarie (per Creberg l'assemblea straordinaria è stata convocata per il giorno 25 aprile 2014).

Si rammenta al riguardo quanto dispone l'art. 13 dello statuto sociale:

“L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze. In ogni caso la composizione del consiglio di amministrazione deve rispettare le norme di legge e regolamentari dettate a tutela dell'equilibrio tra i generi.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di tre incarichi di amministrazione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, fino ad un massimo di tre, all'interno del medesimo gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i divieti e i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nella composizione di ciascuna lista deve essere osservato il criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo ed i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Sono regolate dalla vigente normativa di legge e regolamentare:

- *la quota minima di partecipazione richiesta, anche congiuntamente, per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte dai soci presentatori;*
- *il momento rilevante ai fini della determinazione della titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste;*
- *le modalità ed i termini entro i quali le liste devono essere depositate presso la società;*
- *le modalità ed i termini entro i quali la documentazione comprovante la legittimazione alla presentazione delle liste deve essere fatta pervenire dall'intermediario incaricato alla società;*
- *le modalità ed i termini entro i quali la società mette a disposizione del pubblico le liste.*

La quota minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- *il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;*

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di divieti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;
- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, (i) almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e (ii) risulti rispettato il criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo. In caso contrario:

- il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza;
- tenuto conto del loro ordine di elencazione, gli ultimi candidati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al predetto criterio di equilibrio tra i generi e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza e di equilibrio tra i generi. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza e di equilibrio tra i generi - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge."

In conformità alla normativa vigente, il consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco – previa istruttoria affidata al comitato nomine – ha approvato, nella seduta del 14 febbraio 2014, il “documento di analisi preventiva sulla composizione quali/quantitativa del consiglio di amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere”, pubblicato sul sito Internet della banca (sezione “investor relations” / “assemblee”).

Si segnala al riguardo che la scelta dei candidati da presentare deve tenere conto della “composizione quali/quantitativa del consiglio di amministrazione” ritenuta ottimale, così come definita nel predetto documento, nell’ambito del quale il consiglio di amministrazione esprime altresì la raccomandazione che per i candidati sia preventivamente verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare:

- dall’art. 36 della Legge n. 214/2011, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari”, che prescrive il divieto ai *“titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”*;
- dalla disciplina statutaria e autoregolamentare in materia di cumulo degli incarichi.

Si rappresenta, infine, che, in applicazione delle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, è opportuno che le proposte in ordine alle candidature alla carica di consigliere di amministrazione vengano corredate di *curricula* volti ad identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali/quantitativa ritenuta ottimale dal consiglio di amministrazione. Ferma l’osservanza delle disposizioni statutarie, oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del consiglio di amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

Signori soci,

siete pertanto chiamati alla nomina dell’intero consiglio – dopo averne determinato il numero dei componenti a norma dell’art. 13, 1° comma, dello statuto sopra richiamato – che resterà in carica per il triennio 2014/2016, e pertanto sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2016.



Nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale

Signori soci,

essendosi esaurito – alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 – l'incarico del collegio sindacale (conferito dall'assemblea ordinaria del 16 aprile 2011), si rende necessaria la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2014/2016, con la conseguente e specifica determinazione dei relativi compensi (di cui al seguente punto all'ordine del giorno).

Al riguardo si rammenta che la nomina dei sindaci sarà effettuata sulla base di liste in ottemperanza al disposto dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 144 *quinquies* e 144 *sexies* della Delibera Consob n. 11971/1999 e secondo le modalità indicate nell'art. 24 dello statuto sociale di seguito riportato:

“L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; inoltre, nella composizione del collegio sindacale devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari dettate a tutela dell'equilibrio tra i generi. L'assemblea nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di elezione dei sindaci, la nomina del collegio sindacale è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero complessivo dei sindaci da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. In ciascuna lista che presenti un numero di candidati non inferiore a tre deve essere osservato il criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo. Almeno i primi due candidati per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato per la nomina a sindaco supplente della lista presentata dai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per la presentazione delle liste si applica l'art. 13, comma 4, del presente statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositate:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;*
- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi;*
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché una dichiarazione con la quale gli stessi accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di divieti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.*

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che - in base a quanto stabilito nel comma precedente - risultino collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, il termine per la presentazione è prorogato di cinque giorni, fermo restando quanto previsto in ordine al deposito ed alla pubblicità delle liste. In tal caso le soglie previste ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi quattro candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi candidati eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al predetto criterio e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra - in relazione alla lista di appartenenza del sindaco cessato - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso in cui subentri il sindaco supplente appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento - come definiti dalla normativa vigente - lo stesso assume altresì la presidenza del collegio.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito. Nel caso in cui non sia possibile nominare a sindaco effettivo un candidato non eletto (sezione I) della lista di appartenenza, si procede ai sensi dell'ultimo comma. Viene comunque garantita la presidenza al sindaco appartenente alla lista presentata e votata da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II) nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui al primo comma del presente articolo ed assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa vigente e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti."

Signori soci,

siete pertanto chiamati alla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale – in ottemperanza al disposto sopra richiamato dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 144 *quinquies* e 144 *sexies* della Delibera Consob n. 11971/1999 e secondo le modalità indicate nell'art. 24 dello statuto sociale – che resteranno in carica per il triennio 2014/2016, e pertanto sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2016.



Determinazioni in materia di remunerazioni

Signori soci,

in via preliminare si rammenta come l'assemblea degli azionisti, tenutasi lo scorso 13 aprile 2013, abbia approvato le politiche di remunerazione ed incentivazione della società (disponibili sul sito Internet della banca www.creberg.it, nell'ambito della sezione "investor relations" / "relazione sulla remunerazione")

- in conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale, nonché
- alla luce delle politiche generali inerenti la remunerazione degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, del personale dipendente e dei collaboratori adottate dalla Capogruppo, anche nell'ambito delle proprie competenze di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile ed in considerazione della necessità di una gestione coordinata della materia.

Si evidenzia quindi che,

- in coerenza con quanto elaborato in materia dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario, occorre procedere – nel rispetto della vigente normativa – all'approvazione delle predette politiche;
- avuto riguardo alle deliberazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci per il triennio 2014/2016 (di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione), occorre procedere – in conformità alle predette politiche – ai conseguenti provvedimenti in ordine
 - alla determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;
 - alla determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale;
 - alla determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari;
 - alla determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti;
 - alla determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi;
 - alla determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione;
 - alla determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine;
 - alla determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci.

Viene altresì fornita l'informativa ai soci – prescritta dalle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 – sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2010.

a) Relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale

Signori soci,

come già evidenziato in premessa con riferimento alle determinazioni in materia di remunerazioni, si precisa che la relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche – comprendente le informazioni richieste sia dall'art. 123 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998 sia dalle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" emanate da Banca d'Italia il 30 marzo 2011 – e le connesse proposte saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dall'art. 123 *ter* del D.Lgs. n. 58/1998, ossia almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea tramite deposito presso la sede sociale (segreteria societaria), sul sito Internet della banca (www.creberg.it, nell'ambito della sezione "investor relations" / "relazione sulla remunerazione") e presso Borsa Italiana.

Si rinvia pertanto al pubblicando documento per la relativa illustrazione.

b) Determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale

Signori soci,

occorre provvedere alla determinazione del compenso annuale da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale.

Al riguardo si riporta quanto dispone l'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale:

“All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso annuale spettante agli amministratori, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.”

Nel segnalare inoltre che

- nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi sociali del Banco Popolare hanno assunto deliberazioni circa le misure dei compensi spettanti agli organi sociali delle banche del Gruppo, diramando indicazioni in materia;
- il comitato remunerazione della banca ha formulato parere favorevole alla proposta in discorso;
- l'orientamento espresso si caratterizza ancora per sobrietà e moderatezza degli importi da riconoscere, confermando l'intento di contribuire al contenimento dei costi dell'esercizio in corso e fornire, al contempo, un “segnale” di rigore e di sensibilità verso l'attuale difficile situazione congiunturale che deve partire dai vertici delle aziende del Gruppo;

il consiglio di amministrazione propone di determinare in euro 36.000 il compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, confermando per l'esercizio 2014 quanto stabilito dalla scorsa assemblea tenutasi il 13 aprile 2013 (importo invariato rispetto al compenso fissato per i passati esercizi sin dal 2010).

c) Determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale

Signori soci,

occorre poi procedere alla determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale, che così recita:

“In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo.”

In punto, il consiglio di amministrazione propone di determinare il predetto compenso nella misura complessiva di euro 200.000, su base annua, da ripartirsi fra i componenti in pari quote, con ciò confermando quanto deliberato nelle precedenti assemblee (da ultimo, in data 16 aprile 2011 per gli esercizi 2011, 2012 e 2013).

d) Determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari

Signori soci,

nel rammentare che in data 16 aprile 2011 l'assemblea, riunitasi in sede ordinaria, aveva tra l'altro confermato la determinazione quantitativa della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze deliberata dal consesso assembleare del 22 dicembre 2010, fissandone l'importo in euro 450 per ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e per ciascun amministratore presente (in riduzione rispetto all'importo di euro 500 stabilito dall'assemblea in data 17 aprile 2010), il consiglio di amministrazione propone di riconfermare l'importo della predetta medaglia in euro 450 per ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e per ciascun amministratore presente.

Signori soci,

in coerenza con quanto esaminato in materia di politiche di remunerazione, occorre altresì procedere all'elaborazione dei conseguenti provvedimenti in ordine alla determinazione del compenso annuale da corrispondere ai componenti i comitati nominati nell'ambito del consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, avuto riguardo

- alle responsabilità partitamente ascrivibili ai diversi organi collegiali, in conformità alle specifiche normative di riferimento applicabili;
- alle competenze richieste e/o alle qualificazioni professionali che i rispettivi componenti devono possedere, anche in ossequio ai requisiti di professionalità previsti dalle predette normative vigenti;
- alla prevedibile durata e frequenza delle riunioni dei comitati, ipotizzabili alla luce dei compiti ad essi attribuiti;
- al parere favorevole espresso dal comitato remunerazione della banca;

il consiglio di amministrazione propone di riconoscere – quale compenso in misura fissa su base annua per l'esercizio 2014 – i compensi di seguito dettagliati.

e) Determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti

Il consiglio di amministrazione propone di riconoscere, quale compenso in misura fissa su base annua per l'esercizio 2014,

- euro 18.000 al presidente del comitato;
- euro 9.000 a ciascuno degli altri componenti.

f) Determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi

Il consiglio di amministrazione propone di riconoscere, quale compenso in misura fissa su base annua per l'esercizio 2014,

- euro 18.000 al presidente del comitato;
- euro 9.000 a ciascuno degli altri componenti.

g) Determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione

Il consiglio di amministrazione propone di riconoscere, quale compenso in misura fissa su base annua per l'esercizio 2014,

- euro 4.000 al presidente del comitato;
- euro 2.000 a ciascuno degli altri componenti.

h) Determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine

Il consiglio di amministrazione propone di riconoscere, quale compenso in misura fissa su base annua per l'esercizio 2014,

- euro 4.000 al presidente del comitato;
- euro 2.000 a ciascuno degli altri componenti.

i) Determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci

Signori soci,

con la nomina del collegio sindacale si rende altresì necessario provvedere alla conseguente e specifica determinazione dei relativi compensi, in conformità alle normative vigenti e come indicato nello statuto sociale all'art. 25 che così recita:

“All’atto della nomina l’assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del loro ufficio.”

Al riguardo si fa presente che l’assemblea del 16 aprile 2011 aveva fissato il predetto emolumento annuo al collegio sindacale – per gli esercizi 2011/2012/2013 – in euro 45.900 per il presidente ed in euro 30.600 per ciascun sindaco effettivo, in riduzione del 10% rispetto a quanto deliberato in punto nelle precedenti assemblee (da ultimo, in data 19 aprile 2008 per gli esercizi 2009, 2010 e 2011) ed in linea con l’autoriduzione dell’emolumento per l’esercizio 2010, decisa in piena autonomia dai componenti del collegio sindacale e dagli stessi accettata – anche pro futuro – in sede di accettazione della candidatura.

Il consiglio di amministrazione propone pertanto di confermare l’emolumento annuo al collegio sindacale – per gli esercizi 2014/2015/2016 – in euro 45.900 per il presidente ed in euro 30.600 per ciascun sindaco effettivo.

Signori soci,

siete pertanto invitati ad assumere le inerenti determinazioni.

* * * * *

Bergamo, 14 febbraio 2014

Eventuali informazioni circa il presente documento possono essere richieste a:

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

SEGRETERIA SOCIETARIA

Largo Porta Nuova, 2

24122 BERGAMO

Telefono: +39 - 035.393.135

Telefax: +39 - 035.393.211

E-mail: segreteria.generale@creberg.it

Internet: www.creberg.it

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

STUDI E RELAZIONI ESTERNE

Largo Porta Nuova, 2

24122 BERGAMO

Telefono: +39 - 035.393.397

Telefax: +39 - 035.393.092

E-mail: studi@creberg.it

Internet: www.creberg.it

Investor Relations

Presso

BANCO POPOLARE Soc. Coop.

Piazza Nogara, 2

37121 VERONA

Telefono: +39 - 045.8675537

Telefax: +39 - 045.8675131

E-mail: investor.relations@bancopopolare.it

Internet: www.bancopopolare.it (sezione IR)